

	X COPIA
--	---------



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 201 del Reg.	OGGETTO: Direttive per la contrattazione decentrata integrativa 2019/2020 - Approvazione schema piattaforma 2019/2021.
Data 15.12.2020	

L'anno **duemilaventi** il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 11:30 presso la sala delle adunanze del Comune suddetto, Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) CAPPADONA ANTONINO	Sindaco
2) CORICA FRANCESCO	Assessore
3) MOLLICA ROSA ALBA C.	Assessore
4) SCALISI GIACOMO	Assessore
5) CALABRESE GIUSEPPE	Assessore
	Totale

Presente	Assente
X	
X	
	X
	X
X	
3	2

Risultano assenti i signori:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Tumminello

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 13.06.2017 con cui il Segretario Comunale e i Responsabili di posizione organizzativa sono stati individuati quali componenti della delegazione trattante di parte pubblica a seguito della sottoscrizione del CCNL del 21.05.18

Richiamato il contenuto degli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 21.05.18, relativi alla disciplina delle risorse decentrate stabili e variabili;

Visto il comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 75 che testualmente recita: *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

Richiamati:

- l'articolo 40 ed in particolare i commi 3 bis e quinquies del d.lgs. 165/01, i quali prevedono che:
 - “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”
 - “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate

e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

- **l'Articolo 40-bis** del d.lgs. 165/01, ed in particolare il comma 1 il quale prevede che:
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
- gli artt. 7 e 8 del CCNL 2016/2018;

Dato atto che con Determine n. 02 del 20.03.2020 e n. 20 del 12.11.2020 del competente responsabile di area risultano costituiti i fondi risorse decentrate per l'annualità 2019 e 2020 nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente;

Rilevato che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per la sottoscrizione dell'intesa del contratto decentrato integrativo – parte normativa – e per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate;

Dato atto che dette direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo e delle scelte di bilancio, compatibilmente con le previsioni legislative dettate in materia di spesa del personale;

Atteso che, con nota del Segretario Comunale prot. n. 7606 del 05.07.19 e 12368 del 31.10.2019 inviata a ciascuna P.O., viene richiesto ad ogni responsabile la predisposizione, per quanto di competenza, di appositi prospetti di ipotesi distribuzione del fondo per le annualità 2018/2019, avendo cura di verificare quali istituti contrattuali siano applicabili e per quante unità di personale.

Ritenuto dettare direttive per il prossimo avvio del confronto con le OOSS per le finalità di cui sopra;

Visto lo schema di piattaforma contrattuale- parte normativa – da presentare alle organizzazioni sindacali;

PROPOPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELEBERI:

1. Di approvare lo schema di piattaforma contrattuale - parte normativa allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che giusta determinazione del competente responsabile risulta costituito il fondo risorse decentrate per l' annualità 2019 e 2020 nel rispetto dei vincoli normativi e delle capacità di bilancio dell'Ente.
3. Di formulare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative all'approvazione del C.C.D.I. - parte normativa - e per la destinazione ed utilizzazione del Fondo per l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle risorse umane e della Produttività 2019 e 2020:
 - A. Lo schema di piattaforma – parte normativa – allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, costituisce direttiva per l'approvazione in sede di preintesa da parte delle Organizzazioni Sindacali;
 - B. La trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le parti negoziali e deve essere condotta secondo criteri di completezza, speditezza ed economicità;
 - C. la contrattazione si limiterà alla disciplina delle materie espressamente demandate a tale forma di relazione sindacale dal CCNL evitando di trattare materie diverse, al fine di non comprimere il potere gestionale dirigenziale.
 - D. Saranno individuati i contenuti delle prestazioni lavorative ai fini:
 - dell'indennità delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 70 bis del CCNL 2016/2018;
 - delle indennità di reperibilità;
 - indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;
 - E. Saranno definite le tipologie di specifiche responsabilità di cui all'articolo 70 quinquies del CCNL 2016/2018 relative a specifiche posizioni di lavoro che si intendono incentivare graduando il valore del compenso secondo i criteri stabiliti nella piattaforma, tenuto conto che il compenso per l'esercizio delle responsabilità viene determinato fino a € 3.000,00 e soprattutto, in proporzione allo stanziamento complessivo per tale istituto.
 - F. Saranno definite le tipologie di specifiche responsabilità di cui all'articolo 56 sexies del CCNL 2016/2018 relative a specifiche posizioni di lavoro che si intendono incentivare graduando il valore del compenso secondo i criteri stabiliti nella piattaforma, tenuto conto che il compenso per l'esercizio delle responsabilità viene determinato fino a € 3.000,00 e soprattutto, in proporzione allo stanziamento complessivo per tale istituto.
 - G. Saranno definiti i criteri e le condizioni per il pagamento dei compensi per le responsabilità delle particolari categorie di lavoratori indicate nell'articolo 70 bis comma 2 del CCNL 2016/2018.
 - H. Saranno destinate apposite risorse alla performance organizzativa e individuale, da intendersi quale risultato aggiuntivo rispetto all'ordinario risultato derivante dall'ordinaria prestazione di lavoro ancorandola ai risultati raggiunti per gli obiettivi individuati nel Piano della performance approvato con delibera di giunta n. 138 del 29.09.2020.
 - I. Non si darà luogo per gli anni 2019/2020 a progressioni orizzontali nella categoria.
4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to Anna Maria Lenzo

Il Sindaco Proponente
F.to Antonino Cappadona

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91

E S P R I M E

In ordine alla regolarità tecnica, PARERE

FAVOREVOLE

Lì 15.12.2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

In ordine alla regolarità contabile, PARERE

FAVOREVOLE

Lì 15.12.2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Antonina Casella

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare integralmente la su estesa proposta, ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto esposte in premessa.

Inoltre, la Giunta Comunale, ritenuto urgente provvedere in merito per le motivazioni espresse in premessa del presente atto, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to Antonino Cappadona

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Tumminello

L'Assessore
F.to Ing. Francesco Corica

Il sottoscritto, Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione in applicazione dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

X Sarà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 17.12.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e, quindi fino al 01.01.2021 con il nr. cron. 806

Dalla Residenza comunale 15.12.2020

Timbro

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Tumminello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/1991.

E' divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, 15.12.2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Tumminello
